



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AGRICOLTURA

Ufficio Economia e Politica agraria

Via G.B. Trener, 3 – 38121 Trento

T +39 0461 495699 – 495906

F +39 0461 495763

pec serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

Oggetto: VADEMECUM sull'enoturismo disciplinato ai sensi dell'art. 23 bis legge provinciale n. 10/2001 e del regolamento di esecuzione D.P.P. 23-57/Leg di data 27 dicembre 2021.

In data 14 gennaio 2022 è entrato in vigore il D.P.P. 27 dicembre 2021, n. 23-57/Leg (B.U.R. 30/12/2021) di approvazione del regolamento di esecuzione dell'art. 23 bis della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 e s.m., in materia di attività di enoturismo. Dalla medesima data il nuovo "pacchetto normativo" sostituisce la versione del citato art. 23 bis vigente prima della modifica apportata nell'ottobre 2019, per il quale non era previsto un regolamento di esecuzione.

La nuova normativa si armonizza con il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo di data 12 marzo 2019 "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica" (GU Serie Generale n. 89 del 15-04-2019).

Di seguito si riportano i principali **contenuti** della nuova normativa, facendo presente che la normativa completa è scaricabile anche dai seguenti siti:

<http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Aree-tematiche/Enoturismo/Normativa-e-Autorizzazioni>

<https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=7459>

<https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=36851>

ELENCO DEI CONTENUTI PRINCIPALI

1. Con il termine **enoturismo** si intendono (art. 23 bis commi 1 e 2 LP e art. 6 Regolamento):
 - a) le attività di conoscenza del vino, espletate nel luogo di produzione, di vinificazione o di spumantizzazione, le visite nei vigneti o in luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite nonché altre iniziative a carattere didattico, culturale e ricreativo, ivi compresa la vendemmia didattica, svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti;
 - b) la **degustazione** e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, **nell'ambito delle cantine e dei vigneti**.

L'attività enoturistica è considerata attività agricola **connessa** (al pari ad es. dell'agriturismo) ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile se svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato. In caso contrario è attività commerciale.

2. I **soggetti** che possono svolgere le attività di enoturismo sono i seguenti (art. 2 regolamento):
 - a) l'impresa del settore vitivinicolo, iscritta nella sezione agricola del registro delle imprese della CCIAA, che svolge nella provincia di Trento l'attività di produzione di uva e la trasformazione della stessa in vini o spumanti;
 - b) la cooperativa agricola che svolge nella provincia di Trento l'attività di trasformazione in vini o spumanti dell'uva conferita dai propri soci;

- c) la società tra imprese agricole che svolge nella provincia di Trento l'attività di trasformazione dell'uva prodotta dai propri soci in vini o spumanti o la spumantizzazione di vini mediante le basi spumanti prodotte dai propri soci;
- d) l'impresa del settore vitivinicolo e del settore vinicolo che svolge nella provincia di Trento, limitatamente ai prodotti a denominazione di origine o indicazione geografica del territorio provinciale, attività di trasformazione dell'uva acquistata o la spumantizzazione di vini mediante le basi spumanti acquistate;
- e) consorzi e reti tra imprese di cui alla lettera a) e i consorzi per la tutela dei vini, relativamente ai vini e spumanti prodotti dagli aderenti;
- f) società consortili tra i soggetti individuati dalle lettere a), b) e c).

3. Le attività di degustazione e di commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, nell'ambito dell'attività di enoturismo, possono essere effettuate (art. 23 bis commi 2 e 3 della LP, art. 6 Regolamento) pure in **abbinamento a prodotti agroalimentari freddi**, anche manipolati, trasformati o preparati dall'azienda stessa e pronti per il consumo. Tali attività sono effettuate nel rispetto delle discipline e delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente. È esclusa l'attività che prefigura un servizio di somministrazione di pasti.

4. L'operatore enoturistico può svolgere iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo per la promozione delle tradizioni enogastronomiche locali, anche organizzate **occasionalmente in collaborazione** con imprese di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il rispetto delle discipline della tutela del territorio, della sicurezza pubblica e delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente. In tali casi, l'operatore enoturistico invia al comune competente una comunicazione in modalità telematica con almeno 12 ore di anticipo.

5. Le attività enoturistiche possono essere svolte dall'operatore enoturistico, anche **al di fuori** delle cantine e dei vigneti, in occasione di fiere, sagre, eventi o manifestazioni promozionali o servizi occasionali, anche in relazione alla valorizzazione della strada del gusto, nel rispetto delle disposizioni provinciali in materia di pubblici esercizi e della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, nel limite del 30% delle giornate di apertura. Per garantire la vigilanza, il comune presso il quale si svolge tale attività temporanea trasmette la SCIA presentata ai sensi della normativa provinciale in materia di pubblici esercizi al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività enoturistica.

6. Relativamente alle attività di degustazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento a prodotti agroalimentari freddi, **sono impiegati** (vedasi per dettagli l'art. 7 del Regolamento):

- a) vini e spumanti espressione del territorio trentino di produzione della propria azienda o di altre imprese trentine del settore vitivinicolo e vinicolo per il 100% del valore annuo degli acquisti, di cui almeno l'80% del valore annuo vini e spumanti espressione del territorio trentino di produzione della propria azienda;
- b) prodotti agroalimentari, diversi dai vini e spumanti, della propria azienda agricola, di altre imprese agricole trentine e prodotti alimentari trasformati in provincia di Trento per l'80% del valore annuo. Con riferimento ai consorzi per la tutela del vino, ai consorzi e alle reti tra imprese, alle società consortili, alle società tra imprese agricole o alle cooperative di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, si considerano produzioni vinicole aziendali anche quelle dei soci o degli aderenti. Si considerano inoltre produzioni vinicole aziendali anche quelle delle imprese collegate o controllate dall'operatore enoturistico espressione del territorio trentino (art. 7, commi 2 e 3, regolamento).

La verifica del rispetto delle percentuali dei prodotti previste dal comma 1 avviene mediante il controllo della documentazione fiscale o altra documentazione. Sarà pubblicato sul sito <http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Aree-tematiche/Agriturismo/Controlli> un foglio di calcolo per un corretto monitoraggio delle % da parte dell'operatore agrituristico, con alcune note per la compilazione.

7. **Requisiti delle strutture e dei locali** (art. 23 bis comma 5 LP e art. 5 Regolamento):

- lo svolgimento delle attività enoturistiche nel rispetto della normativa in argomento non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola;
- l'attività enoturistica può essere svolta **nell'ambito della cantina**, anche in locali adibiti alla trasformazione, purché in momenti diversi dalla stessa, o alla vendita, oppure in spazi all'aperto, adeguatamente attrezzati, di pertinenza della cantina, oppure nei vigneti, ferme restando le norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, di prevenzione incendi, di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza pubblica e di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti nonché di carattere igienico-sanitario e di sicurezza;
- se l'attività enoturistica è svolta in **locali dedicati** presso la cantina, gli stessi hanno una superficie minima di 1,5 metri quadrati per ogni persona servita.
- se l'attività enoturistica è svolta in **spazi all'aperto** adeguatamente attrezzati di pertinenza della cantina, l'operatore enoturistico ne specifica la collocazione planimetrica nella SCIA.
- **i servizi igienici a disposizione della clientela sono sempre obbligatori**, nel numero minimo di un servizio igienico se le persone servite contemporaneamente sono in numero non superiore a 25, altrimenti di 2 servizi igienici.
- in caso di associazioni di imprese di cui lettere b), c), e) ed f) di cui al punto 2, l'attività enoturistica può essere svolta anche nell'ambito delle cantine **dei propri soci o dei propri aderenti** oppure in spazi all'aperto adeguatamente attrezzati di pertinenza della cantina oppure nei vigneti dei medesimi soci o aderenti.

8. **Standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività di enoturismo:**

- a) apertura annuale o stagionale di un minimo di 3 giorni a settimana;
- b) strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
- c) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti gli orari di apertura e la tipologia del servizio offerto;
- d) il sito o la pagina web aziendale, eventualmente anche mediante social network, tradotto in almeno 2 lingue;
- e) l'esposizione e la distribuzione alla clientela del materiale informativo sull'azienda, sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica, tradotto in almeno 2 lingue;
- f) l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine effettuata con calici in vetro o cristallo o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
- g) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico.

9. **Requisiti professionali** (per dettagli vedasi art. 3 Regolamento):

- per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessaria la presenza del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o dell'eventuale preposto o dei familiari che collaborano in maniera stabile o dei lavoratori dipendenti o di un collaboratore esterno;
- queste persone devono dimostrare il possesso di determinati requisiti professionali e partecipano, con cadenza almeno triennale, alle iniziative di formazione o aggiornamento in materie specificate (pertinenti ad accoglienza, servizio, ospitalità, marketing e promozione dei prodotti trentini, storia del territorio e delle produzioni locali, comunicazione, gestione aziendale e lingue straniere). , conseguendo i necessari crediti formativi.

10. **Procedura:**

- presentazione **al comune** dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività di una **SCIA**, mediante portale SUAP - secondo un modello definito con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di agricoltura e che sarà implementato a breve - con i contenuti indicati all'art. 8 del Regolamento:
 - a) le generalità dell'impresa e dell'eventuale preposto;
 - b) l'ubicazione delle strutture e dei locali destinati all'attività;
 - c) la tipologia di attività enoturistica ed il numero delle persone a cui è consentita la degustazione in contemporanea;

- d) idonee planimetrie dello stato attuale, indicanti la collocazione e le dimensioni dei locali e degli spazi aperti destinati all'attività enoturistica in via esclusiva o dei locali della cantina, anche adibiti alla trasformazione o alla vendita;
 - e) copia semplice dell'elenco dei soci che fatturano i propri prodotti alla società o alla cooperativa, ove presenti;
 - f) dichiarazione dell'operatore enoturistico attestante il possesso dei requisiti soggettivi, il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, di prevenzione incendi, di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza pubblica e di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti nonché di carattere igienico-sanitario e di sicurezza;
 - g) i periodi e gli orari di apertura, con specificazione dell'articolazione annuale e settimanale.
- Una copia della SCIA è immediatamente trasmessa dal comune **al Servizio agricoltura della Provincia**, per rendere possibile l'attività di vigilanza anche da parte della stessa e per la pubblicazione annuale sul portale Open Data territoriale dell'elenco degli operatori dell'enoturismo;
 - il nuovo modello di SCIA per lo svolgimento dell'attività enoturistica è in fase definizione e sarà approvato a breve con determinazione del Servizio agricoltura, acquisito il parere della Conferenza delle Autonomie Locali e dell'Unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione. Seguirà comunicazione operativa in proposito da parte del Servizio agricoltura.

11. Obblighi e vigilanza (art. 23 bis, commi 8 e 9 LP):

- gli operatori di enoturismo hanno l'obbligo di:
 - a) esercitare le attività di enoturismo conformemente a quanto dichiarato nella SCIA;
 - b) comunicare preventivamente al comune le eventuali variazioni apportate ai periodi e agli orari di apertura al pubblico, nonché ai prezzi per i servizi offerti, oppure la cessazione dell'attività;
 - c) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una copia della SCIA e l'elenco dei prodotti aziendali;
 - d) rispettare le disposizioni attuative.
- la vigilanza sull'osservanza della normativa in argomento è esercitata dai comuni e dalla Provincia. Il personale incaricato della vigilanza, munito di un apposito tesserino di riconoscimento, ha il libero accesso ai locali e alle strutture adibiti all'attività enoturistica, nonché ai registri e alle altre scritture connesse all'impresa agricola.
- Relativamente alle sanzioni si rinvia ai commi 10, 11, 12 e 13 del citato art. 23 bis della L.P., nonché alle disposizioni integrative dell'art. 8 del regolamento.

12. Decorrenza e norme transitorie (art. 23 bis, commi 15 e 16, LP):

- la nuova normativa si applica **dal 14 gennaio 2022** (15 giorni dopo la pubblicazione del regolamento sul B.U.R.);
- i soggetti già operanti nell'enoturismo ai sensi del previgente art. 23 bis devono presentare la SCIA entro il 14 luglio 2022 (6 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento);
- le imprese agricole vitivinicole già operanti nell'enoturismo ai sensi dell'art. 23 bis previgente possono invece optare per il passaggio ad attività agrituristica, presentando la relativa SCIA entro il 14 ottobre 2022, ossia entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della nuova normativa (art. 18, comma 5 della L.p. 10/2019). Alle aziende agricole che svolgono attività di agriturismo, se intraprendono anche l'attività enoturistica (compresenza delle due SCIA per locali diverse dell'azienda), continuano ad applicarsi, altresì, le disposizioni in materia di agriturismo (art. 23 bis, comma 7 della L.p. 10/2001).

Per chiarimenti ed informative aggiuntive può essere contatto l'Ufficio Economia e Politica agraria (tel. 0461/495699-495906).

IL DIRIGENTE
- dott. Fabrizio Dagostin -